

GUIDA ALTERATA

Alcol e droghe	norme in vigore	modifiche introdotte dalla riforma
Tasso alcolemico consentito	Fino a 0,5 g/l per tutti i conducenti	- Tasso zero per per i giovani fino a 21 anni, i neopatentati di categoria B, i conducenti professionali e i conducenti di mezzi pesanti, autobus, autoarticolati e autosnodati - Fino a 0,5 g/l per gli altri conducenti
Tasso alcolemico fra 0,5 e 0,8 g/l	È reato	È illecito amministrativo
Guida con droghe	- Accertamenti non invasivi - Successivamente (e a certe condizioni) prelievo di liquidi biologici presso strutture sanitarie	- Accertamenti non invasivi - Successivamente (e a certe condizioni) prelievo di mucosa del cavo orale (ma un decreto da emanare potrà prevedere il prelievo di fluido del cavo orale) - Prelievo di liquidi biologici presso strutture sanitarie se il prelievo dal cavo orale non può essere effettuato oppure in caso di rifiuto del conducente

ECESSO DI VELOCITA'

AUTOVELOX E TELELASER	vecchie regole	nuove regole
Attribuzione dei proventi	100% all'ente da cui dipende l'organo accertatore	50% all'ente da cui dipende l'organo accertatore e 50% all'ente proprietario della strada (escluse le strade in concessione)
Autovelox	Modalità di utilizzo definite dalla direttiva del ministero dell'interno del 14.08.2009	Verrà emanato un nuovo decreto ministeriale. Fuori dei centri abitati dovranno essere installati ad almeno un km. dal segnale che impone il limite di velocità. Gli enti locali potranno utilizzare solo strumenti di loro proprietà o acquisiti con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso, esclusivamente con l'impiego del personale di polizia locale.
Eccesso di velocità fino a 10 km/h oltre il limite	38 euro 0 punti	38 euro 0 punti
Eccesso di velocità fra 10 e 40 km/h oltre il limite	155 euro 5 punti	155 euro 3 punti
Eccesso di velocità fra 40 e 60	370 euro	500 euro

km/h oltre il limite	10 punti sospensione della patente da 1 a 3 mesi inibizione alla guida dalle ore 22 alle ore 7 per tre mesi dopo la restituzione della patente	6 punti sospensione della patente da 1 a 3 mesi
Eccesso di velocità di 60 km/h oltre il limite	500 euro 10 punti sospensione della patente da 6 a 12 mesi	779 euro 10 punti sospensione della patente da 6 a 12 mesi

DECURTAZIONI DI PUNTI	vecchie regole	nuove regole
Eccesso di velocità	Oltre il limite: - fino a 10 km/h: 0 punti - da 10 a 40 km/h: 5 punti - da 40 a 60 km/h: 10 punti - oltre 60 km/h: 10 punti	Oltre il limite: - fino a 10 km/h: 0 punti - da 10 a 40 km/h: 3 punti - da 40 a 60 km/h: 6 punti - oltre 60 km/h: 10 punti
Attività di trasporto di persone o cose	2 punti per il mancato rispetto dei tempi di guida e riposo	Rimodulazione delle decurtazioni in rapporto all'entità della durata temporale della violazione rispetto ai tempi di guida e riposo
Spazi e strutture riservate ai veicoli al servizio di persone invalide	Violazioni: - art. 158, c. 2, lett. g): 2 punti - art. 188, c. 4: 0 punti	Violazioni: - art. 158, c. 2, lett. g): 2 punti - art. 188, c. 4: 2 punti
Mancata precedenza ai pedoni sugli attraversamenti pedonali e agli invalidi	5 punti	8 punti
Mancata precedenza ai pedoni sulle strade prive di attraversamenti pedonali	2 punti	4 punti

SANZIONI

TELECAMERE	vecchie regole	nuove regole
Aree pedonali Strade riservate	Non previsto l'utilizzo dei dispositivi automatici di accertamento	Consentito l'utilizzo dei dispositivi automatici di accertamento
Velocità pericolosa Guida contromano Uso del casco protettivo Trasporto sui mezzi a due ruote Circolazione con veicoli sottoposti a fermo o sequestro amministrativo	Non previsto l'accertamento a distanza	Consentito l'accertamento a distanza su alcuni tratti di strada individuati dai prefetti

NOTIFICAZIONE DEI VERBALI	vecchie regole	nuove regole
Mancata contestazione immediata	Il verbale deve essere notificato al proprietario o ai responsabili in solido entro 150 giorni dall'accertamento	Il verbale deve essere notificato al proprietario o ai responsabili in solido entro 90 giorni dall'accertamento
Contestazione immediata solo al trasgressore	Il verbale può essere notificato al proprietario o ai responsabili in solido entro 150 giorni dall'accertamento	Il verbale deve essere notificato al proprietario o ai responsabili in solido entro 100 giorni dall'accertamento

PATENTE

NEOPATENTATI	vecchie regole	nuove regole
Rapporto potenza/tara per i titolari di patente di categoria B nel primo anno dopo il rilascio	Ai titolari di patente rilasciata dal 01.01.2011 non è consentita la guida di autoveicoli con potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t	Ai titolari di patente rilasciata dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge non è consentita la guida di autoveicoli con potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kw/t
Potenza massima per i titolari di patente di categoria B nel primo anno dopo il rilascio		70 kw
Sospensione della patente di categoria B nei primi tre anni dalla data di conseguimento		Nei primi 3 anni sospensione aumentata di un terzo alla prima violazione e raddoppiata per le successive infrazioni. L'aumento si applica per 5 anni se la prima sospensione è disposta per più di 3 mesi.

PATENTE A PUNTI	vecchie regole	nuove regole
Obbligo di sottoporsi nuovamente all'esame di idoneità tecnica	Scatta quando: - si subisce l'azzeramento dei punti	Scatta quando: - si subisce l'azzeramento dei punti - se, dopo la perdita di almeno 5 punti, si commettono nei successivi 12 mesi altre 2 violazioni non contestuali, ciascuna delle quali comporti la decurtazione di almeno 5 punti
Riacquisto dei punti mediante il corso di aggiornamento	È sufficiente frequentare il corso	Oltre a frequentare il corso occorre superare una prova d'esame
Inibizione alla guida per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero	Non è disciplinata l'adozione del provvedimento di inibizione. Non sono previste sanzioni per chi guida durante il periodo di inibizione	Il provvedimento deve essere emesso dal prefetto del luogo in cui è stata accertata l'ultima violazione. Sono introdotte sanzioni pecuniarie e accessorie per chi guida durante il periodo di inibizione.

Neopatentati	Decurtazione raddoppiata nei primi 3 anni dal rilascio della patente. Bonus di 2 punti ogni 2 anni senza decurtazioni.	Decurtazione raddoppiata nei primi 3 anni dal rilascio della patente. Bonus di 2 punti ogni 2 anni senza decurtazioni. Bonus di 1 punto all'anno in assenza di decurtazioni.
--------------	---	--

DECURTAZIONI DI PUNTI	vecchie regole	nuove regole
Eccesso di velocità	Oltre il limite: - fino a 10 km/h: 0 punti - da 10 a 40 km/h: 5 punti - da 40 a 60 km/h: 10 punti - oltre 60 km/h: 10 punti	Oltre il limite: - fino a 10 km/h: 0 punti - da 10 a 40 km/h: 3 punti - da 40 a 60 km/h: 6 punti - oltre 60 km/h: 10 punti
Attività di trasporto di persone o cose	2 punti per il mancato rispetto dei tempi di guida e riposo	Rimodulazione delle decurtazioni in rapporto all'entità della durata temporale della violazione rispetto ai tempi di guida e riposo
Spazi e strutture riservate ai veicoli al servizio di persone invalide	Violazioni: - art. 158, c. 2, lett. g): 2 punti - art. 188, c. 4: 0 punti	Violazioni: - art. 158, c. 2, lett. g): 2 punti - art. 188, c. 4: 2 punti
Mancata precedenza ai pedoni sugli attraversamenti pedonali e agli invalidi	5 punti	8 punti
Mancata precedenza ai pedoni sulle strade prive di attraversamenti pedonali	2 punti	4 punti

MEZZI PESANTI

Tempi di guida e riposo	norme in vigore	modifiche previste dalla riforma
Sanzioni pecuniarie	L'inosservanza dei tempi di guida e riposo comporta una sanzione di 150 euro	Vengono introdotte sanzioni differenziate (da un minimo di 38 euro a un massimo di 400 euro) in base alla durata della violazione (fino al 10%, oltre il 10%, oltre il 20%)
Decurtazioni di punti	L'inosservanza dei tempi di guida e riposo comporta la decurtazione di due punti	Vengono introdotte decurtazioni diversificate (da due a dieci punti) in base alla durata della violazione (fino al 10%, oltre il 10%, oltre il 20%)
Pagamento della sanzione	Per le violazioni dei tempi di guida e riposo superiori del 10% ai limiti prescritti non è consentito il pagamento immediato della sanzione nelle mani dell'agente accertatore, se il veicolo è immatricolato in Italia e il conducente è titolare di patente rilasciata dall'Italia	Per le violazioni dei tempi di guida e riposo superiori del 10% ai limiti prescritti il conducente titolare di patente di categoria C, C+E, D o D+E deve pagare subito la sanzione nelle mani dell'agente accertatore oppure versare a titolo di cauzione una somma

	o da un altro Stato membro dell'Unione Europea	pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria, altrimenti scatta il fermo amministrativo del veicolo.
--	--	--

ENTRATA IN VIGORE	NUOVE NORME
Il giorno successivo alla pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale.	<p>Ciclomotori: nuove sanzioni per le alterazioni e per la targa con dati non visibili.</p> <p>Ciclomotori: le sanzioni accessorie e le decurtazioni si applicano alla patente.</p> <p>Microcar: obbligo di usare le cinture di sicurezza.</p> <p>Patentino ciclomotori: iscrizione delle prescrizioni sull'obbligo di usare lenti o apparecchi correttivi.</p> <p>Patente a punti: le decurtazioni previste per il nuovo art. 186-bis (tasso alcolemico zero).</p> <p>Guida con alcol, tasso alcolemico zero, guida con droghe.</p> <p>Revoca della patente: divieto di conseguire il patentino dei ciclomotori e attesa di 2 anni per conseguire una nuova patente.</p>
Decorsi i 15 giorni di pubblicazione della legge sulla Gazzetta ufficiale.	Tutte le altre disposizioni.
Necessità di decreti o regolamenti attuativi e applicazioni ritardate delle norme.	<p>Formalità per la trascrizione del trasferimento di residenza dell'intestatario del veicolo (<i>applicazione dal sesto mese successivo all'entrata in vigore di un regolamento che deve essere emanato entro 12 mesi</i>).</p> <p>Intestazioni fittizie (<i>uno o più decreti ministeriali</i>).</p> <p>Targa e certificato di circolazione dei ciclomotori (<i>decreto che calendarizza l'obbligo di sostituire - comunque entro 18 mesi - il contrassegno di identificazione e il certificato di idoneità</i>).</p> <p>Targhe personali (<i>applicazione dal sesto mese successivo all'entrata in vigore di un regolamento che deve essere emanato entro 12 mesi</i>).</p> <p>Niente targa ripetitrice dei rimorchi (<i>applicazione dalla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento del cds che deve essere emanato entro 60 giorni</i>).</p> <p>Guida accompagnata (<i>regolamento da emanare entro 4 mesi</i>).</p> <p>Limiti d'età per la patente (<i>decreto ministeriale da adottare entro 4 mesi</i>).</p>

	<p>Patentino ciclomotori: lezioni teoriche (<i>decreto ministeriale da adottare entro 120 giorni</i>).</p> <p>Patentino ciclomotori: prova pratica (<i>decreto ministeriale da adottare entro 120 giorni e applicazione dal 19.01.2011</i>).</p> <p>Limitazioni per i neopatentati (<i>dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della legge</i>).</p> <p>Esercitazioni di guida di notte o nelle autostrade (<i>decreto ministeriale</i>)</p> <p>Rinnovo della patente (<i>applicazione della entrata in vigore di un decreto ministeriale da adottare entro 6 mesi</i>).</p> <p>Decurtazione di punti: recupero grazie ai corsi di guida sicura avanzata (<i>decreto ministeriale</i>).</p> <p>Decurtazione di punti: prova d'esame del corso per il recupero (<i>decreto ministeriale da adottare entro 180 giorni</i>).</p> <p>Ripartizione dei proventi autovelox (applicazione dal primo esercizio finanziario successivo all'adozione di un decreto ministeriale).</p> <p>Collocazione degli autovelox (<i>decreto ministeriale</i>).</p> <p>Casco conforme ai regolamenti dell'ufficio europeo delle nazioni unite (<i>applicazione dal 60° giorno successivo all'entrata in vigore</i>).</p> <p>Ciclisti: giubbotto o bretelle retroriflettenti (<i>applicazione dal 60° giorno successivo all'entrata in vigore</i>).</p> <p>Accertamenti guida con droga (<i>decreto ministeriale da adottare entro 60 giorni</i>).</p> <p>Multa a rate (<i>decreto ministeriale</i>).</p> <p>Casco elettronico (<i>decreto ministeriale</i>).</p> <p>Scatola nera (<i>decreto ministeriale</i>).</p> <p>Autotrasportatori: certificazione assenza abuso di alcol e droghe (<i>decreto ministeriale da adottare entro 90 giorni</i>).</p> <p>Semafori laser e tabelle countdown (<i>decreto ministeriale da adottare entro 60 giorni</i>).</p>
--	--